

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio per gli affari istituzionali e il sistema delle autonomie locali, 29 settembre 2005, prot. n. 15925

Presentazione linee programmatiche al Consiglio. Art. 42, comma 3, D.Lgs. 267/2000.

Il Comune ha chiesto di conoscere se le linee programmatiche presentate dal Sindaco al Consiglio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, debbano essere oggetto di votazione da parte del medesimo organo.

La predetta norma stabilisce che entro il termine fissato dallo statuto, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, mentre l'articolo 42, comma 3, del medesimo D.Lgs. 267/2000 prevede la partecipazione del Consiglio, nei modi stabiliti dallo statuto, "alla definizione, all'adeguamento, e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche" da parte del Sindaco.

Il legislatore ha, quindi, inteso valorizzare lo statuto quale strumento normativo in grado di regolare, oltre agli aspetti istituzionali ed ordinamentali, anche le forme di relazione tra maggioranza e minoranza. Sotto questo profilo, proprio le disposizioni relative alle linee programmatiche assumono un significativo rilievo in quanto definiscono sedi e modi del confronto, forme attuative e metodi di verifica del programma degli interventi per la durata del mandato amministrativo.

Lo statuto dovrà indicare il termine entro il quale le linee programmatiche devono essere presentate al Consiglio, i termini di intervento, da parte dello stesso Consiglio, sul documento presentato, nonché le modalità di esame e dell'eventuale approvazione formale.

Qualora lo statuto non sia ancora intervenuto, con specifiche norme, nella disciplina di tali aspetti, si ritiene che non sussista un obbligo di legge che impone la votazione da parte del Consiglio. Infatti, l'articolo 46, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, stabilisce solamente l'obbligo di presentare all'organo assembleare il documento programmatico, anche in considerazione della natura dell'atto, caratterizzato da una forte valenza politica¹.

Si ritiene, pertanto, che il Consiglio comunale, organo a cui detto programma di governo viene presentato, possa autonomamente stabilire, in via transitoria, se procedere alla votazione del documento, ovvero limitarsi ad una mera presa d'atto dello stesso, tenuto conto della specifica competenza attribuitagli dall'articolo 42, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla partecipazione alla definizione delle linee programmatiche².

¹ Confronta parere A.N.C.I. del 3 dicembre 2004, consultabile sul sito Internet www.ancitel.it.

² Non si dimentichi, altresì, che rientra nelle competenze del Consiglio la predisposizione delle norme statutarie disciplinanti, a regime, detta procedura.